

STATUTO DEL COMITATO
Promotore della Candidatura a Matera Capitale Europea della
Cultura per il 2019

Art. 1 (Costituzione e Denominazione)

1. È costituito un Comitato denominato "Comitato promotore della Candidatura a Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019" abbreviabile in "Comitato Matera 2019", in appresso indicato come il "Comitato".

2. Il Comitato opera nell'ambito della Regione Basilicata alla quale richiederà il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

Art. 2 (Sede del Comitato)

1. Il Comitato ha sede legale presso il Comune di Matera, Viale Aldo Moro, 75100, Matera, e sede operativa in Matera, Rione Sassi, Palazzotto del Casale.

2. Il Comitato può istituire anche altrove uffici amministrativi e di rappresentanza.

Art. 3 (Scopo del Comitato)

1. Il Comitato non ha scopo di lucro.

2. Il Comitato ha lo scopo di ideare, preparare e supportare la candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura per il 2019, secondo la volontà degli Enti Fondatori.

3. Il Comitato, per il raggiungimento dello scopo di cui al punto 2) del presente articolo, può effettuare studi e ricerche, organizzare e promuovere attività, mostre, convegni, eventi, realizzare iniziative di animazione territoriale, promuovere e gestire progetti e partenariati a livello nazionale ed europeo, realizzare azioni di supporto, comunicazione e lancio della candidatura, sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni, rendersi editore di ogni tipo di pubblicazione ed inoltre compiere tutte le attività funzionalmente connesse con la realizzazione delle sue finalità, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi.

4. Il Comitato, su richiesta e finanziamento degli enti fondatori, potrà svolgere altresì attività di supporto, promozione e organizzazione delle azioni e iniziative collegate alla

candidatura promosse dagli enti fondatori che si terranno nel corso del periodo di vigenza del Comitato stesso.

Art. 4 (Modalità di funzionamento del Comitato)

1. Per il conseguimento delle finalità statutarie di cui all'art.3, il Comitato si avvale di una struttura operativa costituita da risorse umane proprie e/o messe a disposizione dagli Enti Fondatori.

Per la realizzazione di parte delle proprie attività o per lo svolgimento di funzioni o compiti ad alto contenuto tecnico o specialistico, il Comitato potrà altresì avvalersi delle strutture degli Enti Fondatori.

Per il migliore conseguimento della finalità statutarie, è possibile l'istituzione di ulteriori comitati e gruppi di lavoro. E' possibile altresì la costituzione di un Comitato d'onore, che comprenda enti e personalità all'uopo selezionate.

Art. 5 (Composizione del Comitato)

1. Sono soggetti fondatori del Comitato, in quanto sottoscrivono l'atto costitutivo o vi aderiscono entro 6 mesi dalla costituzione, la Regione Basilicata, il Comune di Matera, la Provincia di Matera, la Provincia di Potenza, il Comune di Potenza, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Matera, l'Università degli Studi della Basilicata.

Art. 6 (Fondo di dotazione e proventi)

1. Il Comitato dispone per il conseguimento delle finalità statutarie di cui all'art.3 di un Fondo di dotazione costituito da:

- quota di partecipazione conferita da ciascun Ente Fondatore o da altri soggetti successivamente ammessi a far parte del Comitato e versata al momento della adesione al Comitato di importo non inferiore nel minimo ad euro 3.000 (tremila) integrata annualmente da una ulteriore somma di importo non inferiore nel minimo ad euro 3.000 (tremila);
- elargizioni, lasciti, donazioni di qualsiasi genere, contributi ed ausili economici di qualsiasi natura, erogati da parte di soggetti pubblici e privati;
- proventi di gestione ed entrate derivanti dalle diverse attività del Comitato.

2. Il Comitato, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica, costituisce altresì un Fondo di dotazione indisponibile

dell'importo di euro 50.000, da destinare esclusivamente al soddisfacimento di obbligazioni assunte durante il suo funzionamento. Rimane in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità degli Enti componenti il Comitato e degli amministratori.

Art.7 (Recesso dal Comitato)

1. I componenti del Comitato possono, in ogni momento, recedere dal Comitato dandone comunicazione scritta, fermo restando il dovere di adempiere, fino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in corso, alle obbligazioni assunte sino a quella data.

Art. 8 (Organi del Comitato)

1. Sono organi del Comitato:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 9 (Presidente)

1. Il Presidente è il Sindaco pro-tempore del Comune di Matera.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, direttamente o tramite suoi delegati. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione.

3. Il Presidente ha facoltà, in caso di necessità ed urgenza, di autorizzare la deroga ai limiti di spesa stabiliti per i singoli interventi nei piani operativi annuali approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art.10 (VicePresidente)

1. Il Vice presidente è il Presidente pro-tempore della Regione Basilicata.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e sino alla cessazione dell'impedimento o dell'assenza del Presidente ovvero alla nomina di un nuovo Presidente, le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente o in sua mancanza al consigliere più anziano di età.

Art. 11 (Composizione del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 10 componenti così nominati:

- a) per la Regione Basilicata: due componenti, di cui uno è il Presidente pro-tempore della Regione Basilicata o suo delegato, uno è indicato quale espressione della minoranza consiliare dal Presidente del Consiglio regionale;
- b) per il Comune di Matera: tre componenti, di cui uno è il Sindaco pro-tempore, o suo delegato, uno espressione della minoranza consiliare (consigliere e/o altro), uno espressione autorevole del mondo culturale della città;
- c) per la Provincia di Matera: un componente, nella persona del Presidente pro-tempore, o suo delegato;
- d) per la Provincia di Potenza: un componente, nella persona del Presidente pro-tempore, o suo delegato;
- e) per il Comune di Potenza: un componente, nella persona del Sindaco pro-tempore, o suo delegato;
- f) per la Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Matera: un componente nella persona dal Presidente pro tempore o da esso designato, o suo delegato;
- g) per l'Università della Basilicata un componente nella persona del Rettore pro tempore o da esso designato, o suo delegato.

2. I consiglieri rimangono in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca da parte degli enti proponenti; la carica non dà titolo ad alcuna remunerazione.

Art. 12 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione delibera in merito alle seguenti materie:

- a) linee di indirizzo generale dell'attività del Comitato;
- b) attribuzione di poteri al Presidente ed al Vicepresidente, in aggiunta a quelli assegnati dal presente statuto;
- c) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- d) ammissione di nuovi componenti del Comitato ed eventuale assegnazione ad essi di un consigliere di amministrazione, nonché definizione dell'importo del conferimento in danaro da destinare al Comitato;
- e) scioglimento e liquidazione del Comitato, con nomina e poteri dei liquidatori;
- f) ogni decisione attinente al perseguimento dello scopo del Comitato;
- g) nomina del Direttore e attribuzione di ulteriori funzioni oltre a quelle già assegnate dal presente statuto;

- h) approvazione del piano generale e dei piani operativi annuali e dei budget relativi;
- i) raccolta di fondi, monitoraggio e controllo delle attività svolte;
- j) eventuale istituzione del Comitato d'onore, di cui all'art.4

Art. 13 (Convocazione e funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in loro mancanza, dal consigliere più anziano d'età.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo.

3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno dalla maggioranza dei suoi componenti.

4. La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica con prova dell'avvenuta ricezione o, in caso di comprovata urgenza con preavviso di almeno un giorno a mezzo fax o posta elettronica.

5. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Direttore, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della seduta.

7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio dei revisori dei conti e vi assiste, senza diritto di voto, il Direttore che cura, di regola, la redazione del verbale delle riunioni.

8. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono partecipare, se chiamati e senza diritto di voto, consulenti degli enti fondatori.

9. In caso di assenza o impedimento del Direttore, i verbali vengono redatti dalla persona designata dal Presidente della riunione.

10. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

11. Ogni componente del Consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto.

12. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione cui partecipino tutti i componenti ed almeno due revisori sono valide anche in difetto di formale convocazione.

14. opera in conformità alle norme vigenti in materia di Enti Locali.

Art. 14 (Direttore)

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario;
- b) dirige, coordina ed attua l'attività operativa del Comitato, sulla base degli indirizzi generali, del piano generale e dei piani operativi e dei limiti di spesa deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) collabora con il Presidente per il raggiungimento dello scopo del Comitato;
- d) coordina e sovrintende alla gestione delle risorse umane di cui a qualsiasi titolo il Comitato si avvale con tutti i conseguenti poteri e responsabilità;
- e) predispone il piano generale e i piani operativi annuali da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) predispone lo schema di bilancio preventivo e di conto consuntivo;
- g) ha poteri di firma nell'ambito delle deleghe e dei poteri attribuiti.

Art. 15 (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, designati uno di intesa tra il Sindaco pro-tempore della Città di

Matera ed il Presidente pro-tempore della Regione Basilicata, uno di intesa tra il Presidente pro-tempore della Provincia di Matera, il Presidente pro-tempore della Provincia di Potenza ed il Sindaco pro-tempore della Città di Potenza; uno designato di intesa tra il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Matera e l'Università degli Studi di Basilicata.

2. La carica di Presidente è attribuita al componente designato di intesa dal Sindaco pro-tempore della Città di Matera e dal Presidente pro-tempore della Regione Basilicata.

3. Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare la gestione amministrativa del Comitato, di vigilare sull'osservanza dello Statuto e di accertare la regolare tenuta della contabilità, avvalendosi della collaborazione del Direttore.

4. Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni, decesso o revoca.

Art. 16 (Esercizio e bilancio)

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno; il primo esercizio avrà inizio al momento del riconoscimento della personalità giuridica.

2. Il Consiglio di amministrazione approva, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e, entro il mese di aprile, il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, accompagnato da una relazione che dia conto degli obiettivi perseguiti dal Comitato e degli interventi realizzati.

Art. 17 (Informativa)

1. Gli schemi di bilancio preventivo e di conto consuntivo, prima di essere approvati dal Consiglio di amministrazione nonché il bilancio preventivo e consuntivo, così come approvati dal Consiglio di amministrazione, dovranno essere inviati a tutti i membri del Comitato.

2. Il Presidente trasmette ai Consiglieri di amministrazione i documenti di volta in volta da essi richiesti, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura del Comitato.

Art. 18 (Durata)

1. Salvi i casi di estinzione di cui al seguente articolo 19, il Comitato si scioglierà entro tre mesi dopo l'attribuzione della Capitale Europea della Cultura per il 2019, e comunque entro il

30 giugno 2015, sempre a condizione che siano state regolarmente adempiute tutte le obbligazioni assunte dal Comitato in relazione al raggiungimento dello scopo di cui al presente statuto e dopo l'approvazione del rendiconto finale.

Art. 19 (Estinzione del Comitato)

1. Il Comitato si estingue per:
 - a) il raggiungimento dello scopo;
 - b) il venir meno, l'impossibilità o l'inattuabilità dello scopo.

2. Il verificarsi di una delle cause di estinzione, e il conseguente avvio della procedura di liquidazione, è sancito dal Consiglio di amministrazione con deliberazione assunta con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri.

3. L'eventuale residuo del Fondo di dotazione, ultimata la fase di liquidazione, sarà distribuito tra i componenti in misura percentuale ai conferimenti effettuati.

Art. 20 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio ai principi generali del diritto ed alle norme del codice civile italiano e delle altre leggi italiane in materia.